

Riduzione contributiva nel settore edile per l'anno 2020- Inps - Indicazioni operative

1 Ottobre 2020

A seguito della pubblicazione del Decreto interministeriale del 4 agosto 2020 ([cfr. ns. news](#)), l'Inps, [con la circolare n. 110/20](#), ha fornito le istruzioni operative relative allo sgravio contributivo di cui all'art. 29 del D.L. n. 244/95 e s.m.i., che, anche per l'anno 2020, è stato confermato nella misura dell'11,50%.

La riduzione contributiva, che si applica per i soli operai occupati per 40 ore a settimana, spetta ai datori di lavoro classificati nel settore industria edile con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2019.

L'agevolazione non spetta per i lavoratori a tempo parziale né in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d'orario. Non trova, inoltre, applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Non spetta altresì per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (es. esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 205/2017 o incentivo "IO Lavoro" per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2020, disciplinato dal decreto direttoriale dell'ANPAL n. 52/2020).

Ferme restando le caratteristiche normative tipiche del beneficio in parola, e le relative condizioni di accesso, come negli anni precedenti le istanze di riduzione contributiva dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il modulo "Rid - Edil", presente nella sezione "comunicazioni online" funzionalità "invio nuova comunicazione" del portale informatico dell'Istituto.

Le istanze, sottoposte ad un controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Inps, verranno definite entro il giorno successivo alla loro presentazione. In caso di esito positivo, verrà attribuito, nella posizione contributiva interessata, il codice "Autorizzazione 7N" per il periodo da settembre 2020 a dicembre 2020, visualizzabile nel cassetto previdenziale aziendale.

Ad ogni modo, si ricorda, l'agevolazione in oggetto interessa il periodo gennaio - dicembre 2020.

A seguito dell'autorizzazione, le imprese, per poter fruire del beneficio, dovranno esporre la riduzione nel flusso UniEmens, utilizzando i codici causale:

L 206, per gli importi correnti, nell'elemento -AltreACredito - di -DatiRetributivi-;

L207, per il recupero degli arretrati, nell'elemento -AltrePartiteACredito - di -DenunciaAziendale-

Nei casi di matricole sospese o cessate, per recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione le aziende dovranno inoltrare l'istanza attraverso la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare in commento. In questo caso, i datori di lavoro autorizzati, con codice 7N attribuito all'ultimo mese in cui la matricola era attiva, per fruire del beneficio spettante dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; in questo caso, non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero, mentre sarà valorizzato l'elemento -TipoLavStat- con il codice NFOR per gli operai non più in carico presso l'azienda.

La nota conclude ricordando che il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2020 e che i datori di lavoro potranno inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva relativa al 2020 fino al 15 gennaio 2021.

[41775-Circolare_numero_110_del_29-09-2020_Allegato_n_2.doc](#)[Apri](#)

[41775-Circolare_numero_110_del_29-09-2020_Allegato_n_1.pdf](#)[Apri](#)

[41775-circ_inps_110_sgravio_edil_2020.pdf](#)[Apri](#)